

Rassegna Stampa

Ctc regionali a passo di tartaruga
pg. 1

Sprint alla confisca
pg. 2

Figli malati Niente visite
pg. 3

Siti aziendali senza i dati sulla salute
pg. 4

Intrastat, non punibili i ritardi
pg. 5

Compensi arbitrati tetto di 100mila euro
pg. 7



ItaliaOggi


Ctc regionali a passo di tartaruga

Di Cristina Bartelli

Il trasferimento dei fascicoli della Commissione tributaria centrale non abbatte l'arretrato: lo smaltimento procede a rilento: 5% circa l'anno (dal 2008). Non funziona la regionalizzazione della Commissione tributaria centrale (Ctc). Lo smaltimento dell'arretrato della Ctc nei due anni di gestione regionalizzata ha segnato la riduzione di appena il 5% circa delle quasi 300 mila cause ancora pendenti. «Di questo passo», commenta Mario Ferrara, vicepresidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, «ci vorranno ancora altri 20 anni per l'esaurimento dei ricorsi e si avrà a che fare con cause che durano ormai da mezzo secolo». Dal consiglio di presidenza stimano che, partendo da una base di oltre 300 mila ricorsi, nel solo Lazio lo smaltimento è arrivato a quota 8 mila, mentre nel resto di Italia complessivamente si è fermi a quota 15 mila. La situazione dunque, dopo la riforma, introdotta con la finanziaria 2008, non è migliorata ma, piuttosto, è rimasta pressoché invariata a quando tutti i ricorsi erano giacenti presso la sede di Roma, in via Flavia. Il trasloco, iniziato nel 2008, non ha giovato insomma a cause che per il 13% circa «dovranno essere dichiarate estinte», calcola l'avvocato Ferrara, «per cessata

materia del contendere, per estinzione o per la morte di chi aveva instaurato il contenzioso». E i motivi, secondo il vicepresidente del consiglio di presidenza, sono da ricercare sia nelle carenze di organico del personale amministrativo, sia per la carenza dei giudici, «sono dei motivi obiettivi, non c'è personale amministrativo e anche i giudici tributari, vuoi per i pensionamenti vuoi per le incompatibilità, sono sempre di meno». È per queste ragioni che il Consiglio nazionale di giustizia tributaria considera utile il distacco di giudici dalle commissioni provinciali per andare a dare una mano allo smaltimento dei ruoli della commissione centrale. Per girare a pieno ritmo e rispettare la dead line per l'addio definitivo della centrale, fissato al 2014, sarebbe necessario concludere 30-40 mila procedimenti l'anno «per i primi due anni non abbiamo avuto i risultati sperati, per aumentare il lavoro sarebbe opportuno spostare sulla centrale anche i giudici della provinciale» sintetizza Ferrara.

L'addio nella Finanziaria 2008. Nella manovra 2008 sono state ridotte le sezioni della Commissione tributaria centrale portandole da 25 a 21 prevedendo il trasferimento da Roma alle regioni. La norma stabiliva la decorrenza al primo maggio 2008, il decreto attuativo di ripartizione degli organici è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 maggio 2008. Il criterio di ripartizione utilizzato è stato quella del numero



dei ricorsi pendenti e della circoscrizione territoriale in cui aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. Ogni collegio ha ricevuto, o avrebbe dovuto ricevere circa 2000 ricorsi con un incremento di una unità per ogni frazione superiore a 1.000.

Una storia che parte dal 1865. L'atto di nascita risale al 1865. Alla commissione tributaria centrale si poteva ricorrere contro le decisioni delle commissioni di secondo grado per motivi concernenti l'applicazione della legge, per le controversie sull'imposta di ricchezza mobile. Il sistema di giustizia tributaria fu riordinato dal dpr 26 ottobre 1972, n. 636, nell'ambito della più ampia riforma tributaria. Furono previste commissioni tributarie di primo grado, con sede e competenza territoriale identica a quella dei tribunali, commissioni tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una commissione tributaria centrale.


L'elenco dei tributi su cui erano competenti le commissioni tributarie fu notevolmente ampliato e ulteriori ampliamenti intervennero negli anni successivi. L'ultima riforma nel 1992 con la chiusura della Commissione centrale entro il 1996, termine successivamente prorogato fino alla finanziaria 2008 che ne ha previsto la chiusura con lo smaltimento dell'arretrato alle sezioni speciali istituite nei capoluoghi di provincia.

ItaliaOggi

Sprint alla confisca

di Antonio Ciccia

Il mingiustizia: accelerato l'incameramento dei beni: provvedimento comunicato subito
Confisca in tempi rapidi. Corte di cassazione e corti di appello devono comunicare immediatamente alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che ha disposto la confisca, le definitività del provvedimento. Così si può accelerare anche la fase successiva di effettivo incameramento dei beni. È questo la prescrizione più importante della circolare 17/2/2010 prot. n. m_dg.DAG. 17/2/2010. 0025012.U della Direzione generale della giustizia penale, che illustra gli adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca. In materia l'art. 2 nonies legge 575/65, prevede che il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Per favorire questi passaggi nella circolare si da atto di una intesa tra le autorità coinvolte: la cancelleria della Suprema Corte inoltrerà senza indugio all'autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento di confisca, il dispositivo della sentenza



o dell'ordinanza con la quale è stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso, di modo che si possa dare corso agli adempimenti indicati dal citato art. 2 nonies immediatamente dopo l'irrevocabilità del provvedimento. La stessa immediatezza deve essere garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo dinanzi alla Corte di appello. Nella circolare si ritiene necessario che le Corti territoriali diano comunicazione con la massima tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso. Quando la confisca divenga irrevocabile all'esito del grado di appello la cancelleria della Corte dovrà inoltre informare la Direzione nazionale antimafia ed il commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (e in futuro il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dal momento in cui verrà nominato, ex art. 7, comma 2, del dl n. 4/2010). A quest'ultimo sarà trasmessa anche copia delle decisioni di primo e secondo grado. In tutti i casi, precisa la circolare, sia che il passaggio in giudicato consegua alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di appello, l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto l'estratto del provvedimento irrevocabile, deve procedere immediatamente alle comuni-

cazioni previste dall'art. 2 nonies legge n. 575/65, senza attendere la restituzione del fascicolo, e trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni, alla filiale regionale del Demanio sul cui territorio si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, al Prefetto della Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda e al Dipartimento di pubblica sicurezza.

ItaliaOggi

Figli malati Niente visite

Di Debora Alberici

Non commette reato il genitore affidatario del bambino che nega all'altro di vederlo a causa di un malessere del piccolo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10701 di ieri. Non sempre, ha precisato la sesta sezione penale, negare il diritto di visita dell'altro genitore stabilito dal giudice può essere un reato. Lo diventa soltanto nel caso in cui la negazione della frequentazione fra genitore e figlio incida «in maniera sensibile sulla prosecuzione del rapporto». E così «il genitore affidatario qualora venga a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza (o dal disagio psicofisico) del minore, (...) ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all'interesse preminente del minore».



ItaliaOggi

Siti aziendali senza i dati sulla salute

I dati sanitari dei dipendenti non possono essere diffusi sui siti internet aziendali. E se pubblicati vanno rimossi. Lo ha deciso il garante accogliendo il ricorso di un dirigente di una società, cui è stato imposto di rimuovere i dati sulla salute dell'interessato pubblicati on line (il provvedimento è del 16 dicembre 2009 ed è stato reso noto dalla newsletter del garante del 18 marzo 2010)

Nel caso specifico la società ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato stampa, con cui si avvisava che, a causa di un persistente stato morbile di un suo dipendente, la carica di dirigente sarebbe stata assunta ad interim dall'amministratore delegato della società stessa.

Il dirigente in questione è venuto a sapere del comunicato stampa una volta che il rapporto di lavoro è stato risolto.

Il dirigente in questione ha anche fatto presente di avere incontrato difficoltà nel proprio reinserimento professionale proprio a causa del comunicato stampa, destinato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e attraverso la Consob. In materia il garante ha chiarito, innanzi tutto, che il semplice riferimento a uno stato morbile (anche se non è specificata la malattia) risulta per se stesso

idoneo a «rivelare lo stato di salute» dell'interessato. Siamo quindi di fronte al trattamento di dati sensibili.


Scatta, dunque, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dall'articolo 26, comma 5, del Codice della privacy (dlgs 196/2003).

La società peraltro si è difesa sostenendo di dovere essere trasparente nei confronti del mercato. Si tratta, ha spiegato il Garante, di una finalità legittima di trasparenza a vantaggio degli operatori economici, ma questo non autorizza la diffusione di dati sanitari.

I dati sensibili (e quindi i dati sanitari) vanno trattati quando è indispensabile. E nel caso specifico questa indispensabilità non è stata riscontrata, in quanto l'esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo l'indicazione, nel comunicato stampa oggetto di pubblicazione, delle condizioni di salute dell'interessato.

Da qui l'ordine del garante alla società di diffondere ulteriormente a mezzo del proprio sito web i dati idonei a rivelare lo stato di salute del segnalante. Si ricorda che in caso di violazione della prescrizione possono applicarsi pesanti sanzioni amministrative e penali.

Con altro provvedimento (sempre del 16 dicembre 2009) il garante ha vietato ad una società che opera nel settore dell'energia elettrica e del gas in alcune province del



Nord Italia di creare, senza il consenso dell'interessato, profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing. Per fare profilazione occorre uno specifico consenso, altrimenti si tratta di dati personali della clientela raccolti illecitamente. Non è valido, invece, un consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso a dire il vero non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato e attività dirette alla vendita.

In materia l'interessato deve poter scegliere quali trattamenti autorizzare e quali no, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.


Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato, infine, via libera (con parere 21 gennaio 2010) allo schema di decreto sulle modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ma ha chiesto alcune garanzie per rafforzare la tutela dei dati dei cittadini: in particolare, misure di sicurezza e procedure uniformi per l'attivazione e la gestione della carta.

ItaliaOggi

Intrastat, non punibili i ritardi

F.Ricca,

Non punibili i ritardi sugli Intrastat relativi al mese di gennaio 2010: gli elenchi potranno essere presentati, senza penalità, fino al 4 maggio prossimo. Niente sanzioni neppure per l'irregolare assolvimento degli obblighi Iva nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dall'1/1 al 19/2/2010. Sono le indicazioni che emergono dalla circolare n. 14 del 18/3/2010, dell'agenzia dell'Entrate in merito al travagliato avvio della nuova disciplina dell'Iva. Presentazione modelli Intrastat: Il dm 22/2/2010 prevede che ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento: 1) a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50mila euro; 2) a periodi mensili per gli altri soggetti. La circolare conferma che il superamento o meno della soglia di 50mila euro va accertato distintamente per l'elenco delle cessioni/prestazioni rese e per quello degli acquisti/prestazioni servizi ricevute e, all'interno di ciascun elenco, distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Per quanto riguarda gli adempimenti del 2010, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevu-



ti) si applica il principio della periodicità trimestrale per coloro che iniziano l'attività da meno di 4 trimestri. Pertanto, i soggetti tenuti a presentare gli elenchi solo per i servizi li presenteranno con cadenza trimestrale nel mese di aprile 2010, salvo il superamento della soglia di 50mila euro nel corso dei primi 3 mesi. Quanto all'indicazione del numero e della data della fattura, l'agenzia chiarisce che occorre riportare i dati attribuiti dal committente nazionale in sede di autofatturazione o integrazione della fattura del fornitore. In merito ai termini di presentazione stabiliti dal dm, infine, la circolare osserva che per gli elenchi di gennaio il termine è scaduto prima della pubblicazione del decreto (5/3/2010). Pertanto, l'agenzia chiarisce che gli interessati dispongono di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto per adempiere all'obbligo di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010; fino alla scadenza di tale termine, ossia fino al 4/5/2010, i ritardi non saranno sanzionati). Con riguardo agli elenchi di gennaio, l'agenzia ricorda poi che eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati in base alla circolare n. 5/2010. Inversione contabile: L'art. 17 del dpr 633/72, nella versione modificata dal dlgs 18/2010, innovando le regole precedenti, stabilisce che per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate da un sog-

getto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, quest'ultimo assume sempre la qualifica di debitore dell'imposta, che va applicata con il meccanismo dell'inversione contabile anche nel caso in cui il soggetto estero sia identificato o disponga di un rappresentante fiscale in Italia. Questa disciplina, secondo l'art. 5 del dlgs 18/2010, si applica alle operazioni effettuate dall'1/1/2010. In base alla normativa comunitaria, tuttavia, l'inversione contabile è obbligatoria soltanto per le prestazioni di servizi generici; Di conseguenza, nella circolare n. 58/2009 era stata anticipata, in attesa del recepimento, la sola modifica per le prestazioni generiche, con effetto dall'1/1/2010. Ciò premesso, l'agenzia osserva ora che, con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, effettuate o tra il 1° gennaio ed il 19 febbraio 2010, la sovrapposizione di norme ha determinato una situazione di rilevante incertezza in merito al comportamento da adottare; pertanto, in relazione a tali operazioni, l'agenzia ritiene corretto l'operato dei cessionari o committenti nazionali che abbiano assunto il ruolo di debitore d'imposta, anticipando il dlgs 18/2010. Qualora invece l'imposta sia stata addebitata dal fornitore estero, in base alla previgente normativa, l'agenzia chiarisce che non occorre operare alcuna variazione, dovendosi fare salvi i comportamenti dei



contribuenti che, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile; in tale ipotesi, inoltre, l'agenzia non applicherà sanzioni e non contesterà il diritto alla detrazione del destinatario.

IlSole24Ore

Compensi arbitrati tetto di 100mila euro

Un tetto drastico e insuperabile per salvare gli arbitrati negli appalti e allo stesso tempo ridare moralità ai compensi dei giudici privati, ora agganciati in modo automatico al valore delle opere. Con questo affondo oggi i ministri Tremonti e Matteoli provano a portare in Consiglio dei ministri la riforma degli arbitrati nei lavori pubblici, o meglio il decreto che va a incidere su tutte le liti in questo settore. Un primo tentativo, la scorsa settimana, era fallito con lo stralcio del decreto all'ultimo momento dall'ordine del giorno. Il ministro dell'Economia aveva chiesto più garanzie e soprattutto un segnale forte di moralizzazione delle parcelle d'oro degli arbitri, tornate alla ribalta anche in seguito all'inchiesta sugli appalti del G-8. E Matteoli ha appoggiato in pieno la linea dura di Tremonti. L'idea che ha preso allora è quella di un fissare un limite insuperabile agli incassi dei giudici valido per tutti senza eccezioni. Questo tetto

è stato individuato in 100mila euro complessivi per tutto il collegio (due arbitri di parte più il presidente) e «comprensivo - si legge nel testo - dell'eventuale compenso per il segretario». La prassi vuole che al presidente vada circa il 40% del totale: quindi al massimo l'arbitro potrà incassare intorno ai 40mila euro. Queste cifre sono lontane anni luce da quelle a sei zeri con le quali finora sono stati ricompensati gli arbitri. A oggi il compenso del professionista oscilla in base al valore della controversia: così ad esempio per una lite su un'opera da 55 milioni l'Anas e l'impresa hanno dovuto sborsare 1,4 milioni, per un lavoro Anas da 26 milioni il conto finale è stato di 450mila euro. Più in generale nel 2008, secondo l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 98 arbitrati sono costati in parcelle ben 17 milioni di euro. A rivelare il peso di Tremonti in questa nuova stretta c'è anche il fatto che tutta la gestione degli aumenti passa con il decreto dalle Infrastrutture all'Economia, che coordinandosi con Porta Pia, dovrà rivalutare gli importi ogni tre anni, ma solo in base agli indici Istat. Oggi per il decreto arbitrati che recepisce in Italia la direttiva sui ricorsi negli appalti è l'ultimo appello: la delega al governo per il recepimento scade domani, giorno entro cui il testo dovrà essere firmato da Napolitano.

